



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 19

Riunione del 19 gennaio 2011

14.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ASD Aurora Pall. n.p. persona del Presidente p.t.
- Quilicio Alberto n.q. di Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato	- Componente-Relatore

--oOo--

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Sig. Alberto QUILICO:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio A.S.D. Aurora Pallavolo, per aver in violazione degli Artt. 2, 17 e 19 dello Statuto Fipav e degli Artt. 21, 24 e 28 RAT Fipav e della normativa disciplinata nella guida pratica vigente in materia di tesseramento on line, proceduto al trasferimento on line delle atlete Silvia CRIVELLARI, Cecilia FISSORE e Francesca QUENDA, mediante l'utilizzo del modulo di trasferimento con la Soc. ASP Bruzolo Pallavolo senza che le anzidette atlete abbiano sottoscritto il citato modulo;*
- **Società A.S.D. AURORA PALLAVOLO:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 19 Gennaio 2011.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inviata dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 26/10/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società A.S.D. Aurora Pallavolo e ADP Bruzolo Pallavolo avevano fatto pervenire una richiesta, in data 14/10/2010, a mezzo della quale richiedevano l'annullamento dei nulla osta relativi al trasferimento a tempo indeterminato delle atlete Silvia CRIVELLARI, Cecilia FISSORE e Francesca QUENDA, già effettuato dalla società ADP Bruzolo Pallavolo alla Società A.S.D. Aurora Pallavolo, e dove si affermava che le suddette atlete non avevano mai sottoscritto un modulo di trasferimento a tempo indeterminato dalla società di appartenenza alla Società A.S.D. Aurora Pallavolo.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 06/09/2010, il trasferimento *on line* delle suddette atlete, revocava il trasferimento a tempo indeterminato delle atlete Silvia CRIVELLARI, Cecilia FISSORE e Francesca QUENDA dalla ADP Bruzolo Pallavolo alla Società A.S.D. Aurora Pallavolo perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e pacificamente ammesse dagli incolpati nella memoria difensiva inviata.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al trasferimento a tempo indeterminato dalla società di appartenenza, l'obbligo di verificare e garantire la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che tale onere di verifica della sottoscrizione era a capo della società cessionaria.



Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, in ragione della tempestività della comunicazione effettuata dalla società incolpata nonché delle ulteriori circostanze che emergono dagli atti e dal tenore delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati, dove emerge, anche se ricondotta ad un mero errore, una pacifica ammissione delle circostanze oggetto dei capi di incolpazione, in un contesto del tutto collaborativo con gli Organi di Giustizia Fipav.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Alberto QUILICO la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio A.S.D. Aurora Pallavolo, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 3 febbraio 2011